



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO MANUTENZIONE
DETERMINAZIONE

N.228/Serv.Man. del 29-08-2019

N. 1119 del Registro generale

Oggetto:

GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE IN LOC. SCALETTE - PROROGA
INCARICO COOPERATIVA OPERA ONLUS SOC. COOP. P.A.- URBINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto arch. Maurizio Forconi,

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Camerino ha un centro di raccolta comunale (CRC) per il ritiro dei rifiuti urbani, situato in Loc. Scalette;
- La Giunta Comunale con delibera n. 75 del 28/06/2016 aveva espresso il preciso atto d'indirizzo politico amministrativo "affinchè il Responsabile del settore tecnico provveda ad affidare, per un periodo di anni 3, il servizio di gestione del centro di raccolta comunale in loc. Scalette a cooperativa sociale di tipo B, previa gara riservata a tali soggetti, in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare alla legge 381/1991 alla L.R. 34/2001 ed ai criteri fissati dalla Regione Marche con la D.GR 359/2014;
- Con determinazione n. 389 del 30/06/2016 veniva esperita un'indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazioni d'interesse da parte delle Cooperative sociali di tipo B e consorzi di cooperative sociali di cui alla L. 381/91 e L.R. 34/2001 per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione del CDR in loc. Scalette – periodo 2016/2019;
- Con determinazione n. 455 del 10/08/2016 era stato affidato il servizio alla OPERA ONLUS – soc. Coop. P.a. di Urbino al prezzo di € 17.566,94 oltre IVA 22% alle condizioni di cui allo schema di convenzione e agli atti di gara approvati con la citata determinazione R.G. n. 389/2016;
- La Convenzione prevede esplicitamente all'art. 3 (durata dell'appalto): *la durata del presente appalto è fissata in mesi 36 a decorrere dal 01/09/2016 e fino al 31/08/2019 salvo proroghe tecniche per l'avvio e la conclusione del servizio.*
L'Ente si riserva la facoltà di prorogare, per fasi successive, la scadenza contrattuale fino ad massimo di mesi sei (6) dandone all'appaltatore un preavviso non inferiore a mesi uno.

L'appaltatore sarà tenuto a proseguire l'espletamento del servizio oltre la data naturale di scadenza contrattuale fino alla scadenza delle proroga stabilita dalla stazione appaltante agli stessi patti e condizioni del contratto originario.

CONSIDERATO che, di fatto, il servizio da parte della cooperativa OPERA è iniziato il 01/09/2016 e pertanto la scadenza triennale è fissata al 31/08/2019;

DATO ATTO CHE:

- Che con legge n. 381 del 08/11/1991 “Disciplina delle Cooperative Sociali” e ss.mm.ii. è stata disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano la figura della cooperativa sociale la cui finalità consiste nel perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale attraverso:
 - a) La gestione di servizi sanitari educativi;
 - b) Lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzata all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- E’ consentito ex art. 5 legge n. 381/1991, così come modificato dalla legge n. 190 del 29/12/2014 (legge di stabilità 2015), di agire in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici per ciò che riguarda la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio/sanitari ed educativi, (cooperative di tipo B) il cui importo stimato al netto di IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici (€ 209.000,00), purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1 della legge medesima e le convenzioni dovranno essere stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza di non discriminazione e di efficienza.
- La legge 08/11/1991 n. 381, all’art. 1 stabilisce che le cooperative sociali di tipo “B” hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

RICHIAMATO il protocollo d’intesa, firmato in data 05/02/2014, tra ANCI e l’alleanza delle Cooperative Italiane nel settore sociale in cui convengono di diffondere buone prassi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate delle cooperative sociali di tipo B, attraverso modelli di affidamento quali convenzioni e clausole sociali;

DATO ATTO CHE i servizi prevalentemente svolti da dette “Cooperative di tipo b)” sono di modesta entità e specializzazione, che possono essere svolte anche da persone socialmente svantaggiate e/o portatrici di handicap senza alcun rischio per gli utenti e per la qualità dei servizi stessi;

VISTI:

- l'allegato "C" alla DGRM n. 569/2014, recante i criteri e le indicazioni operative per l'affidamento di contratti per la fornitura di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali e educativi alle Cooperative Sociali di tipo B e loro consorzi, con particolare riferimento agli artt. 8 e 10 che testualmente recitano:

"8.1 - Nei contratti per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, assistenziali e educativi il cui importo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria di settore è applicabile il disposto dell'art. 5, primo comma della L: 381/1991 e comunque subordinatamente alla circostanza

legale per cui le convenzioni siano finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate."

"10.1 – E' fatta salva la possibilità di affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento (RUP) nei limiti dettati dall'ultimo periodo del comma 11 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, vigente testo, alle Cooperative Sociali iscritte all'Albo Regionale che svolgono attività nel territorio dell'Ambito.";

- la deliberazione dell'ANAC n. 32 del 20.01.2016 dettante le linee guida per l'affidamento di servizi a cooperative sociali - ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/1991;

CONSIDERATO che vi è la necessità di assicurare precariamente la continuità del servizio in attesa di esperire una nuova procedura, affidando l'incarico alla *Società Cooperativa Sociale Opera Onlus, con sede legale in Urbino, via F. Paciotti, 3, C.F. e P.Iva 02036180426*, che ha già lavorato bene per il Comune in occasione del precedente incarico;

RILEVATO

- che il prolungamento dell'incarico alla COOPERATIVA OPERA ONLUS avviene alle medesime condizioni stabilite con determina n. 455/2016 e quindi per un importo di € 487,97 mensili per mesi cinque per un totale di € 2.439,85 oltre IVA 22% per un costo complessivo di € 2.976,60, alle condizioni indicate nella convenzione ivi allegata, che integralmente si riportano nel presente atto, per il periodo dal 01/09/2019, al 31/01/2020;
- Che l'importo dell'incarico per l'espletamento dei servizi (€ 2.439,85) di cui alla presente determina, preso congiuntamente con quelli di cui alla determina n. 455/2016 (€ 17.566,94) ed aventi medesimo oggetto di incarico, raggiunge un totale di € 20.006,79 oltre IVA 22%, e che, pertanto, non superando la soglia comunitaria di cui all'art 35 del codice appalti, fissato in € 209.000,00 oltre IVA 22%, può beneficiare della deroga prevista dall'art. 5 della legge n. 381/1991 che prevede l'affidamento diretto;
- Che nella convenzione è previsto esplicitamente che *“L'Ente si riserva la facoltà di prorogare, per fasi successive, la scadenza contrattuale fino ad massimo di mesi sei (6) dandone all'appaltatore un preavviso non inferiore a mesi uno”*.
L'appaltatore sarà tenuto a proseguire l'espletamento del servizio oltre la data naturale di scadenza contrattuale fino alla scadenza delle proroga stabilita dalla stazione appaltante agli stessi patti e condizioni del contratto originario;
- Che la cooperativa OPERA ONLUS, con comunicazione effettuata in data 28/08/2019 ha espresso la disponibilità alla prosecuzione del servizio presso il CRC alle medesime condizioni;
- Che la Cooperativa deve assicurare le operazioni qui riassunte:
 - apertura e chiusura dell'area, ivi compreso le operazioni di guardiania, secondo le metodologie adottate nel centro, negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale, **Martedì e Giovedì** dalle 15,00 alle 17,30 **Sabato** dalle 10,00 alle 12,00 per un totale di **7 (sette) ore** settimanali di apertura;
 - identificazione dell'utente e controllo dei materiali da smaltire;
 - controllo che i rifiuti da smaltire siano collocati negli appositi scarrabili adibiti al rifiuto stesso;
 - pulizia dell'area interna, il tutto durante gli orari di esercizio;
 - rimozione dei materiali eventualmente abbandonati nell'area esterna e collocarli negli appositi scarrabili;
 - comunicare all'Ufficio Ambiente le necessità di sostituzione degli scarrabili pieni;
 - consegna dei sacchetti agli esercenti, **una volta a settimana** secondo le richieste che verranno comunicate di volta in volta dall'Ufficio;

VISTA la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata dal Sig. Fabio Alessandrelli in qualità di Presidente del CdA quale legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale Opera Onlus, con sede legale in Urbino, via F. Paciotti, 3, resa ai sensi dell'art. 80 d.lgs 50/2016;

VISTE le attestazioni rese da parte della Procura della Repubblica di Macerata riguardo il casellario Giudiziale mod. 6/A del 29/03/2019 dal quale risulta: NULLA;

VISTO il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative rilasciato in data 29/03/2019 dalla Procura di Macerata mod. 6/B dal quale risulta: NULLA;

VISTA la certificazione resa dal Tribunale fallimentare di Urbino in data 12/04/2019 dal quale si rileva che la Società Cooperativa Sociale Onlus con sede in Urbino (PU) via Paciotti, 3 non ha procedure concorsuali fallimentari in corso né pregresse;

VISTA la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di Pesaro e Urbino dal quale risulta che non risultano violazioni gravi definitivamente accertate;

VISTO il casellario ANAC dal quale non risultano annotazioni;

VISTO il DURC rilasciato in data 15/06/2019 prot. INAIL_14222401 con scadenza 13/10/2019 nel quale la posizione risulta REGOLARE;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determina a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa che indicherà, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di LL.PP.;

RITENUTO quindi:

- Che in attesa dell'esperimento di una nuova procedura per individuare l'affidatario del servizio di gestione del centro di raccolta comunale in loc. le Scalette di dover provvedere in merito, ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 381/1991 comma 1, che prevede l'affidamento diretto alle cooperative di tipo "B" fino ad un importo di € 209.000,00, per le motivazioni riportate in premessa, affidando il prolungamento del servizio, alla Società Cooperativa Sociale Opera Onlus, con sede legale in Urbino, via F. Paciotti, 3, C.F. e P.Iva 02036180426 per un totale di € 2.439,85 oltre IVA 22% per un costo complessivo di € 2.976,60, alle condizioni indicate nella convenzione ivi allegata, che integralmente si riportano nel presente atto, per il periodo dal 01/09/2019, al 31/01/2020;

CONSIDERATO che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione dello stesso contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

TENUTO CONTO che il CIG relativo ai lavori è il seguente: Z1D299775C

CONSIDERATO

- che la presente determinazione, controfirmata dalla ditta affidataria, tiene luogo del formale contratto;

@-@ - Pag. 4 - @-@

- che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016;

il D.P.R. n. 207/2010;

il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

RITENUTO:

- Doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;
- Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PROPONE

- 1 Approvare la presente determina a contrarre;
- 2 Impegnare la spesa di € 2.439,85 oltre IVA 22% per un costo complessivo di € 2.976,60 sul capitolo 1574;
- 3 Affidare il prolungamento del servizio per la gestione del centro di raccolta comunale in loc. Scalette, alla Società Cooperativa Sociale Opera Onlus, con sede legale in Urbino, via F. Paciotti, 3, P.IVA 02036180426 per la cifra di € 2.439,85 oltre IVA 22% per un costo complessivo di € 2.976,60, alle condizioni indicate nella convenzione ivi allegata, che integralmente si riportano nel presente atto, per il periodo dal 01/09/2019 al 31/01/2020;
- 4 Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina da parte della ditta appaltatrice che ne accetterà i patti e le condizioni indicate;
- 5 Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione dello stesso contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- 6 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
- 7 Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.l.vo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8 Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9 Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10 Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal responsabile del procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura;
- 11 Di trasmettere il presente atto:

- All'albo pretorio
- Al servizio appalti
- Al servizio finanziario

Arch. Maurizio Forconi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il documento istruttorio che si conclude con la proposta di impegno di spesa, determina a contrarre e affidamento dell'incarico per il servizio di gestione del centro di raccolta in loc. Scalette;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, adottare il presente atto;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTI:

il D.lgs n. 50/2016;

il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

il D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 e s.m.i.;

La normativa speciale emanata a seguito del sisma del 2016 e in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO:

- doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitariamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente responsabile del servizio;
- doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del d.lgs n. 267/2000 in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state attribuite all'ing. Marco Orioli, responsabile del servizio Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ambiente, le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, relative a detto settore;

DETERMINA

- 1 Approvare la presente determina a contrarre;
- 2 Impegnare la spesa di € 2.439,85 oltre IVA 22% per un costo complessivo di € 2.976,60 sul capitolo 1574;

- 3 Affidare il prolungamento del servizio per la gestione del centro di raccolta comunale in loc. Scalette, alla Società Cooperativa Sociale Opera Onlus, con sede legale in Urbino, via F. Paciotti, 3, P.IVA 02036180426 per la cifra di € 2.439,85 oltre IVA 22% per un costo complessivo di € 2.976,60, alle condizioni indicate nella convenzione ivi allegata, che integralmente si riportano nel presente atto, per il periodo dal 01/09/2019 al 31/01/2020;
- 4 Di dare atto che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della presente determina da parte della ditta appaltatrice che ne accetterà i patti e le condizioni indicate;
- 5 Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti è prevista la risoluzione dello stesso contratto ed il pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- 6 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
- 7 Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.l.vo 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8 Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 9 Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10 Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture vistate dal responsabile del procedimento che ne attesti la corrispondenza della fornitura;
- 11 Di trasmettere il presente atto:
 - All'albo pretorio
 - Al servizio appalti
 - Al servizio finanziario

Il responsabile del
Servizio
Ing. Marco Orioli

Data

Il Responsabile
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

29-08-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale

Data

Il Funzionario Delegato
Orioli Marco